

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3217

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **PILI**

Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti contenenti latte in polvere o altri lattici conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati

Presentata il 7 luglio 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il settore lattiero-caseario italiano è caratterizzato da una forte eterogeneità sia nella fase di produzione primaria sia in quella di trasformazione in termini di tipologie produttive, di grado di concentrazione della produzione e di coordinamento della filiera. Inoltre vi è una notevole diversità rispetto ai rapporti e al ruolo che l'allevamento da latte, in particolare, assume, in relazione all'ambiente nelle diverse regioni ed aree omogenee. Una tale eterogeneità è dovuta principalmente al forte legame che l'attività di produzione e trasformazione del latte ha con l'ambiente e con il territorio, in un Paese come l'Italia caratterizzato da condizioni naturali e storico-culturali molto diversificate. Il

forte legame con il territorio si è concretizzato nella presenza di produzioni tipiche di elevata qualità che rappresentano attualmente circa il 50 per cento della destinazione del latte prodotto a livello nazionale. Questo fenomeno, che costituisce una peculiarità tutta italiana, ha consentito il permanere nel settore di un gran numero di imprese: l'Italia produce la stessa quota latte dell'Olanda, ma con un numero doppio di aziende che hanno una dimensione media in termini di capi pari alla metà di una impresa da latte olandese. Nella media, quindi, la presenza di un numero elevato di piccole e medie imprese, non ha ostacolato l'aumento di produttività per capo che risulta pari a quello dei nostri *partner* dell'Unione eu-

ropea anche se la situazione resta molto differenziata a secondo delle localizzazione geografica e orografica.

Questo dato medio è il risultato complessivo di tipologie di allevamenti anche molto differenziati. L'allora Istituto nazionale di economia agraria, in un suo studio, aveva individuato otto tipologie:

OHF: intensive, a stabulazione fissa con alimentazione basata su foraggi;

OHM: intensive, a stabulazione fissa con alimentazione basata su mangimi;

OLF: estensivo, a stabulazione fissa con una dieta basata su foraggi;

OLM: estensivo, a stabulazione fissa con una dieta basata su mangimi;

IHF: intensiva, a stabulazione libera con una dieta basata su foraggi;

IHM: intensiva, a stabulazione libera con una dieta integrata con mangimi;

ILE: estensivo, a stabulazione libera con una dieta basata su foraggi;

ILM: estensiva, a stabulazione libera con una dieta integrata con mangimi.

Più specificamente si definisce intensiva un'azienda con più di 1,44 unità di bestiame adulto per superficie agricola utilizzata (UBA/SAU), l'impiego di mangimi o foraggi individua la tipologia di dieta e la presenza del pascolo classifica l'allevamento al coperto o all'esterno.

L'Italia, e la Sardegna in particolar modo, hanno un'importante tradizione casearia anche in aree e per produzioni non protette da disciplinari che delimitano le aree di produzione. Inoltre le tendenze di consumo favoriscono prodotti freschi e freschissimi, a svantaggio di produzioni stagionate come le principali produzioni tutelate nazionali.

Anche gli obiettivi di sostegno all'innovazione dell'asse II del quadro strategico nazionale 2007-2013 hanno contribuito alla realizzazione della priorità di ristrutturazione del settore lattiero caseario. Nelle aree interne montane l'allevamento da latte costituisce spesso l'unica alterna-

tiva economicamente e ambientalmente sostenibile. La tendenza in atto, in queste aree all'ampliamento e all'estensivizzazione degli allevamenti può essere sostenuta e accompagnata con azioni chiave dei citati obiettivi: conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agroforestali ad alto valore naturale.

In questi ultimi anni sono stati portati avanti i lavori su un regolamento europeo per la produzione biologica e per l'etichettatura dei prodotti biologici nonché per l'accesso alla terra e al credito dei giovani.

Tale richiamo teso alla valorizzazione e della tutela delle produzioni agricole, con particolare riferimento a quelle lattierocasearie, costituisce un elemento imprescindibile per lo sviluppo economico di un settore trainante e decisivo per l'economia della regione Sardegna.

Il 28 maggio 2015 la Commissione europea ha inviato una diffida all'Italia invitandola a modificare le disposizioni della legge 11 aprile 1974, n. 138, recante «Nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana», che sancisce il divieto di utilizzo e di detenzione di latte in polvere e di latte ricostituito al fine della produzione di prodotti caseari.

Secondo tale norma è vietato detenere, vendere, porre in vendita omettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo o utilizzare:

a) latte fresco destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari al quale sia stato aggiunto latte in polvere o altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati;

b) latte liquido destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari ottenuto, anche parzialmente, con latte in polvere o con altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati;

c) prodotti caseari preparati con i prodotti di cui alle lettere a) e b) o derivati comunque da latte in polvere;

d) bevande ottenute con miscelazione dei prodotti di cui alle lettere a) e b) con altre sostanze, in qualsiasi proporzione.

La norma prevede, sostanzialmente, che in Italia i formaggi si possano produrre solo con il latte fresco.

Si tratta una norma di tutela e nel contempo tesa alla valorizzazione della unicità del prodotto lattiero caseario.

La diffida della Commissione europea è l'ennesima imposizione di una Europa incapace di affrontare emergenze come l'emigrazione, ma che si rivela pronta ad assecondare le grandi lobby che puntano ad abbassare gli standard qualitativi dei prodotti alimentari solo al fine di elevare i profitti a scapito della qualità.

A rischio non sarebbero solo i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) ma l'abrogazione della norma potrebbe alla fine intaccare anche tale tutela e finirebbe comunque per intaccare e minare la stessa immagine dei formaggi tutelati con forme particolari di riconoscimento.

È indispensabile valorizzare e tutelare la tipicità dei prodotti lattiero-caseari prodotti nel territorio italiano, con particolare riferimento a quelle aree, come la Sardegna, che hanno una specificità riconosciuta anche attraverso le DOP.

È strategico e fondamentale tutelare tali produzioni attraverso la legge n. 138 del 1974 e garantire l'attuazione della legge stessa anche sul piano commerciale e della trasparenza dell'etichettatura.

Leggere e comprendere le etichette degli alimenti è importante perché ci consente di fare scelte più sane e consapevoli.

L'etichetta riporta informazioni sul contenuto nutrizionale del prodotto e fornisce una serie di indicazioni per comprendere come i diversi alimenti concorrono ad una dieta corretta ed equilibrata. Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, aggiorna e semplifica le norme precedenti sull'etichettatura degli alimenti.

Lo scopo di tale innovazione doveva essere quello di tutelare ulteriormente la salute dei consumatori e di assicurare un'informazione chiara.

In relazione alla vicenda che mira a far regredire la normativa italiana in materia di divieto di utilizzo di latte in polvere appare indispensabile prevedere l'obbligo di indicare in modo chiaro la presenza o no di latte in polvere nei prodotti lattiero-caseari commercializzati in Italia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I prodotti lattiero-caseari distribuiti e commercializzati in Italia devono riportare nell'etichetta, con la modalità stabilita dal regolamento di cui all'articolo 2, la dicitura: « prodotto con latte in polvere ».

2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 comporta il ritiro e il sequestro del prodotto.

3. Al soggetto che distribuisce o commercializza il prodotto in violazione dell'obbligo di cui al comma 1 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento del valore del prodotto distribuito o commercializzato.

ART. 2.

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adotta, con proprio decreto, il relativo regolamento di attuazione.

